

N. 737

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore GERMANÀ

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 19 GIUGNO 1996

Istituzione del comitato nazionale
per la formazione giovanile

ONOREVOLI SENATORI. - A tutti sono note le difficoltà che investono il mondo dell'istruzione a tutti i livelli. Tutti sono convinti che i risultati che si ottengono alla fine dei corsi di studi non siano proporzionali all'impegno di tempo che si richiede ai ragazzi. Tutti, crediamo, condividono il convincimento che molte scuole non diano ai ragazzi una preparazione culturale e professionale adeguata e che, soprattutto, non insegnino ai ragazzi ad imparare e, con spirito critico, a studiare da soli. Tutto ciò in un momento di sviluppo del mondo del lavoro a seguito del quale in media ogni cinque anni cambia il modo di produrre e sono tumultuose le innovazioni che interessano sia il settore tecnologico sia il settore amministrativo.

In una tale situazione si richiedono, pertanto, a tutti i giovani una mentalità aperta, e una capacità critica e di scelta adeguate.

La conseguenza è che già ora il mondo del lavoro non valuta tanto il titolo di studio conseguito quanto, con sistemi più o meno sofisticati, il valore di chi si affaccia all'impiego e le capacità in funzione del tipo di lavoro al quale il candidato aspira.

Da tempo il mondo politico si è accorto della situazione ed ha cercato, e tutt'ora cerca, con provvedimenti più o meno tampone, di riuscire a portare la formazione dei giovani il più vicino possibile alle esigenze del mondo del lavoro.

Tutto ciò premesso e considerato, acquista validità la conclusione che un rimedio per ottenere una scuola adeguata ai tempi sia quello di abolire qualunque valore legale dei titoli di studio.

Togliendo il valore legale al titolo di studio, tutti gli operatori attivi e passivi, genitori compresi, si sentiranno impegnati a far in modo che la scuola dia una formazione valida, seria ed impegnativa. Nascerà, automaticamente, una concorrenza tra le scuo-

le; nascerà un particolare impegno nei genitori, ai quali non basterà più che il figlio sia promosso; tutti gli studenti ricercheranno e pretenderanno docenti capaci di stimolare in loro un metodo di studio ed una concreta e seria preparazione di base.

Professori che non valgono, e ciò soprattutto presso le università, non avranno più studenti e saranno dimessi. Alcune scuole secondarie vedranno diminuire rapidamente il numero degli studenti e dovranno ridurre il corpo docente con passaggio degli stessi docenti in soprannumero, in pensionamento, cassa integrazione o mobilità. Qualunque tipo di scuola, università compresa, diventerà, gradatamente, una comunità di intenti al fine di rendere effettivamente valida la preparazione che si consegue.

È chiaro che un provvedimento del genere richiede una analisi approfondita di tutte le conseguenze e le necessità che derivano da una tale scelta e pertanto non è possibile proporre, senza riflettere, solamente una legge per l'abolizione del valore legale di tutti i titoli di studio.

Sono molti i problemi per i quali esistono soluzioni, qui indicate solo a titolo di esempio e come spunto per una discussione:

a) per il proseguimento degli studi nelle università sarà ovviamente necessario prevedere esami di ammissione, studiando forme e modi per consentire ad un giovane di saggiare le proprie forze in più campi, prevedendo quindi almeno tre prove, in date diverse, di ammissione;

b) il riconoscimento del valore in un settore dovrà essere dato da abilitazioni conferite a seguito di esami scritti ed orali, e con eventuale presentazione di titoli, dai diversi ordini professionali. Una particolare attenzione dovrà essere posta sul modo di costituzione delle commissioni di abilitazio-

ne nelle quali, comunque, i docenti delle scuole di provenienza non dovranno essere in maggioranza;

c) tutte le scuole di ogni ordine e grado dovranno poter disporre di una autonomia didattica, gestionale ed amministrativa completa; in tale ambito il personale docente e non docente, particolarmente valido ed attivo, dovrebbe poter essere, a fine anno, sostanzialmente premiato, utilizzando anche allo scopo finanziamenti e consigli offerti dai rappresentanti dei genitori;

d) per quanto riguarda la scuola, si dovrebbero prevedere abilitazioni serie effettuate a diversi livelli per dare titolo di accesso all'insegnamento;

e) analogamente, per l'accesso alle carriere statali, si dovrebbero prevedere esami di concorso aperti nei quali i titoli scolastici conseguiti non siano l'unico elemento di valutazione, e dove comunque, venga limitato il loro peso rispetto al giudizio complessivo dell'esame.

Quanto esposto non pretende di essere l'unica soluzione possibile e valida, ma tutta la materia deve essere esaminata accuratamente da un Comitato che, prendendo in considerazione la legislazione vigente, analizzi tutte le difficoltà emergenti e studi

eventuali modalità necessarie per un superamento positivo.

Lascio ai colleghi il compito di individuare la composizione definitiva del Comitato; come base di discussione propongo un comitato formato da tre membri della 7^a Commissione del Senato, da tre membri della VII Commissione della Camera, da un membro designato dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, da un membro designato dal Ministro della pubblica istruzione, da un membro designato dal Consiglio universitario nazionale, da un membro designato dal Consiglio nazionale della pubblica istruzione, da un membro designato dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

In ogni caso si prevede la possibilità di aggregare altri tecnici di settore qualora si renda necessaria una specifica competenza.

Il lavoro del comitato sarà senz'altro complesso ed impegnativo, ma, purtroppo, non si vedono altre soluzioni per poter rivalutare la scuola italiana e, soprattutto, per renderla più adeguata alle istanze provenienti dal mercato del lavoro.

Con il presente disegno di legge si intende proporre una soluzione concreta alle problematiche evidenziate in premessa.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. È istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri il Comitato nazionale per la formazione giovanile, di seguito denominato «Comitato» con compiti di studio della legislazione vigente in materia di titoli di studio e di analisi sulla corrispondenza di questi alle esigenze del mercato del lavoro.

2. Oltre a quanto previsto dal comma 1 il Comitato ha, altresì, anche ai fini della predisposizione di atti legislativi, il compito di verificare l'impatto nel mercato del lavoro e nel settore della scuola della eliminazione del valore legale del titolo di studio nonché della eliminazione:

a) degli esami di ammissione agli studi universitari;

b) degli esami di abilitazione presso i vari ordini professionali;

c) dell'attribuzione alle scuole di una completa autonomia didattica, gestionale ed amministrativa;

d) di un sistema di abilitazione all'insegnamento nelle scuole che consenta una maggiore selezione tra gli aspiranti;

e) di un sistema di accesso al pubblico impiego dove il titolo di studio non costituisca requisito per la partecipazione ai concorsi, ma solo un titolo aggiuntivo.

3. Il Comitato dura in carica un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 2.

1. Il Comitato è composto da tre membri designati dalla competente Commissione del Senato della Repubblica, da tre membri designati dalla competente Commissione della Camera dei deputati, da un membro designato dal Ministro dell'università e del-

la ricerca scientifica e tecnologica, da un membro designato dal Ministro della pubblica istruzione, da un membro designato dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, da un membro designato dal Consiglio universitario nazionale e da un membro designato dal Consiglio nazionale della pubblica istruzione.

Art. 3.

1. Il Comitato elegge al suo interno un presidente ed un vicepresidente e disciplina con regolamento il proprio funzionamento.

2. Il presidente ha facoltà, ove lo ritenga opportuno per un più funzionale andamento dei lavori, di costituire, nell'ambito del Comitato, sottogruppi designando i rispettivi coordinatori, nonchè di aggregare altri tecnici di settore per analizzare situazioni particolari.

3. L'attività dei membri del Comitato non è retribuita, salvo il rimborso spese ed un gettone di presenza.

Art. 4.

1. Il Comitato presenta al Parlamento una relazione sull'attività svolta nell'anno del suo funzionamento ed una relazione conclusiva sugli studi effettuati e sulle iniziative più opportune.

Art. 5.

1. Alle spese di funzionamento del Comitato si provvede mediante stanziamento da iscriverne in apposito capitolo dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri e da determinare in sede di legge finanziaria.

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri può essere disposto il distacco di personale della Presidenza del Consiglio dei ministri da destinare all'ufficio di segreteria del comitato. Il trattamento retributivo e previdenziale resta a carico dell'amministrazione di provenienza.

